

18.455 n Iv. pa. Grossen Jürg. Consentire l'indipendenza tenendo conto della volontà delle parti

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

del 20 giugno 2024

Maggioranza

Minoranza (Meyer Mattea, Brenzikofer, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Non entrare in materia

Legge federale sulla modifica delle norme del diritto delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori indipendenti

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...;

visto il parere del Consiglio federale del ...,

decreta:

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati
come segue:

**1. Legge federale del 6 ottobre 2020¹
sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali**

Art. 12 Indipendenti

Art. 12 cpv. 3 e 4

¹ È considerato lavoratore indipendente chi non
consegue un reddito dall'esercizio di un'attività
di salariato.

² Un indipendente può essere contemporanea-
mente anche un salariato, se consegue un
reddito per un lavoro dipendente.

Maggioranza

³ Per la distinzione tra lavoratori indipendenti e
salariati sono considerati il grado di subordina-
zione organizzativa e il grado di rischio impre-
nditoriale. Se lo statuto non può essere determi-
nato chiaramente, sono considerati eventuali
accordi scritti tra le parti.

Maggioranza

⁴ Il Consiglio federale disciplina i criteri che
regolano la subordinazione organizzativa e il
rischio imprenditoriale, nonché le esigenze
relative agli accordi tra le parti.

Minoranza (Silberschmidt, Aellen, Aeschi
Thomas, Bircher, de Courten, Glarner, Gutjahr,
Sauter, Sormanni, Thalmann-Bieri, Vietze,
Wyssmann)

³ Per la distinzione tra lavoratori indipendenti e
salariati sono considerati il grado di subordina-
zione organizzativa e il grado di rischio impre-
nditoriale, nonché eventuali accordi tra le parti.

Minoranza (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara,
Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard,
Wyss)

⁴ *Stralciare*

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

**2. Legge federale del 20 dicembre 1946²
sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti**

Art. 14 Termini e procedura di riscossione

Art. 14 cpv. 4^{bis}

¹ I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

² I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.

^{2bis} I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:

- a. tali persone sono riconosciute come rifugiati;
- b. a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
- c. in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI.

³ Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA.

Diritto vigente

- ⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
- a. i termini di pagamento dei contributi;
 - b. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;
 - c. il pagamento di contributi arretrati;
 - d. il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA;
 - e. ...

⁵ Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

⁶ Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Maggioranza

^{4bis} Il Consiglio federale può definire in quale modo i partner contrattuali di una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente possono, su base volontaria, garantire il versamento dei contributi, in particolare annunciando la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente alla cassa di compensazione, fungendo da agente pagatore oppure designando un agente pagatore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Meyer Mattea, Brenzikofer, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

^{4bis} *Stralciare*